

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
I PUBBLICI ESERCIZI
DEL COMUNE DI AMALFI**

Legge N°287/'91

INDICE

TITOLO I : INTRODUZIONE

Art. 1: Definizioni

Art. 2: Sfera di applicazione

TITOLO II : PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 3: Suddivisione per zone del territorio

Art. 4: Parametri numerici relativi alle singole zone

Art.5 : Bando di assegnazione e requisiti

Art. 6: Valutazione delle domande

Art. 7: Locale di esercizio

TITOLO III: VARIAZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 8: Trasferimento di sede di esercizio autorizzato

Art. 9: Ampliamento della superficie di somministrazione

Art.10 : Subingresso

Art.11 : Attivazione dell'esercizio

TITOLO IV: DISPOSIZIONI VARIE

Art.12 : Somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago

Art. 12 bis: Autorizzazione temporanea

Art. 13: Orari

Art. 14: Pubblicità dei prezzi

Art. 15: Arredi e suppellettili

Art.16: Ferie

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17: Sanzioni

Art.18: Disposizioni finali

TITOLO I
INTRODUZIONE

ART. 1

DEFINIZIONI

Agli effetti del presente Regolamento si intende:

- a) Per “legge” la legge 25 agosto 1991 N°287;
- b) Per “somministrazione al pubblico di alimenti e bevande” la somministrazione di tali prodotti effettuata nei confronti di chiunque ne faccia richiesta e non riservata a cerchie determinate di persone;
- c) Per “superficie aperta al pubblico” l’area adiacente al locale cui si riferisce l’autorizzazione, ottenuta in concessione se pubblica, o a disposizione dell’operatore se privata;
- d) Per “REC” il registro degli esercenti il commercio di cui all’art. 1 della legge 11 giugno 1971 N°426;
- e) Per “delegato” il soggetto che viene appositamente incaricato dalla persona giuridica nei modi previsti dalle norme vigenti a rappresentarla ai fini dell’iscrizione nel Rec., e che assume la responsabilità della gestione dell’attività per cui viene richiesta l’autorizzazione;
- f) Per “autorizzazione” l’autorizzazione all’apertura e al trasferimento degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande di cui all’art. 3, comma 1 della legge;
- g) Per “somministrazione al domicilio del consumatore” l’organizzazione nel domicilio del consumatore di un servizio di somministrazione di alimenti e bevande rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate;
- h) Per “domicilio del consumatore” non solo la sua privata dimora, ma anche il locale in cui si trovi per motivi di lavoro o di studio;
- i) Per “somministrazione nelle mense aziendali” la somministrazione di pasti offerta, in strutture dotate di autonomia tecnico funzionale, dal datore di lavoro, pubblico o privato, o da più datori di lavoro, congiuntamente, ai propri dipendenti o direttamente o tramite l’opera di altro soggetto con il quale abbia o abbiano stipulato apposito contratto;

- j) Per “somministrazione negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell’Interno” la somministrazione di alimenti e bevande effettuata a favore dei soci della cooperativa di consumo o degli associati all’associazione volontaria;
- k) Per “sagra a fiera” la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- l) Per “stagione” un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 210, che può comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio.

ART. 2

SFERA DI APPLICAZIONE

1. E’ soggetto alle disposizioni della legge e del presente Regolamento chiunque detiene o possiede a qualsiasi titolo nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, in cui vende bevande o altri generi alimentari, impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l’assaggio gratuito di prodotti organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta.
3. Se un ente pubblico intende effettuare, sulla base delle leggi o dei regolamenti che ne regolano l’attività o del suo statuto, la somministrazione di alimenti o bevande, è tenuto ad osservare le disposizioni della legge e del presente regolamento; in tal caso al registro è iscritto il direttore dell’esercizio anche se privo di poteri institori.
4. L’autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande non è richiesta per:
 - a) La somministrazione di alimenti e bevande effettuata direttamente, come prestazione di un servizio connessa all’attività d’istituto, da amministrazioni scolastiche, universitarie o di altre istituzioni di studio e ricerca, rivolta limitatamente ai discenti ed al personale docente; da amministrazioni di ospedali o di altri luoghi di cura, comprese le strutture sanitarie residenziali

per anziani e per soggetti non autosufficienti, limitatamente ai degenti ed ai soggetti che prestano loro assistenza; da amministrazioni militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, limitatamente ai militari, agli appartenenti alle forze di polizia ed al corpo dei vigili del fuoco nelle strutture appositamente adibite;

- b) La somministrazione di alimenti e bevande effettuata direttamente da una comunità religiosa a favore dei suoi componenti.

TITOLO II

PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE **AMMINISTRATIVA**

ART. 3

SUDDIVISIONE PER ZONE DEL TERRITORIO

1. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni per l'attività di pubblici esercizi di cui al presente Regolamento il territorio comunale viene suddiviso nelle seguenti zone.

ZONA A

- Piazza Flavio Gioia I e II, Lungomare dei Cavalieri, Piazzale dei Protontini, Salita dei Naucleri, Salita Santa Caterina, Via M. Camera

ZONA B

Corso Repubbliche Marinare, Viale delle Regioni, Via Pantaleone Comite, Piazza Municipio, Supportico S. Andrea, Via Sopramuro, Via S. Lorenzo del Piano.

ZONA C

Via Mansone I°, Supportico Marina Piccola, Piazza Duomo.

ZONA D

Via Lorenzo D'Amalfi, Via Pietro Capuano, Salita Costanza D'Avalos, Largo Duchì Piccolomini, Salita Eleonora D'Aragona.

ZONA E

Largo Filippo Augustariccio, Via dei Prefetturi, Salita Episcopio, Salita Corte del Bajulo, Salita Brancia, Salita S. Angelo dell'Arco, Salita Torre dello Ziro, Largo S. M. Maggiore, Via S. Simone, Salita Bonelli, Supportico Rua, Salita Antonio Tirabassi, Salita Antonio Rocco, Salita Rascica.

ZONA F

Supportico Ferrari, Piazza dei Dogi, Vico Molinello, Salita Fra Gerardo Sasso, Via Mastalo II Duca, Sal. Ruggiero II°, Via Ercolano Marini, Salita Marino Sebaste, Vico dei Pastai, Via Francesco Maria Pansa, Salita Campo Castriota, Salita Campo Acquario, Vico Masaniello.

ZONA G

Piazza Spirito Santo, Salita d'Ancora, Salita Porta dello Spedale, Via Card. Marino del Giudice, Salita dei Patroni, Salita Resinola, Via Leone Comite Orso, Via delle Cartiere, Via Casamare, Via Nuova per Pogerola, Via Grade Lunghe, Salita per Pontone, Via Paradiso, Via dei Monti, Largo Ex Saponiera.

ZONA H

Frazioni di Lone, Vettica, Pastena e Tovere di Amalfi.

ZONA I

Frazione Pogerola.

ART. 4

PARAMETRI NUMERICI RELATIVI ALLE SINGOLE ZONE

1. Il rilascio delle autorizzazioni per le attività di pubblico esercizio di cui alle tipologie "A", "B", "C" e "D" previste dall'art. 5 comma 1 della legge è soggetto ai parametri numerici relativi alle singole zone previste dall'art. 3 del presente Regolamento che la Giunta Municipale individuerà, su indicazione del dirigente del servizio per poi stabilire le modalità ed i termini previsti da apposito bando da emanarsi in base ai criteri indicati al successivo articolo.
2. Non rientrano nei parametri numerici le somministrazioni effettuate nelle attività ricettive alberghiere ed extra alberghiere insistenti nelle varie zone.

ART. 5

BANDO DI ASSEGNAZIONE E REQUISITI

1. Le nuove autorizzazioni di pubblico esercizio, escluse quelle di cui all'art. 3 comma 6 della legge 287/91, per il rilascio delle quali non è prevista l'applicazione dei limiti numerici, sono rilasciate in seguito allo svolgimento di apposita procedura concorsuale, che si svolge con le modalità ed i termini previsti da apposito bando in base ai criteri indicati al successivo articolo 6.

2. Si considerano nuove autorizzazioni di pubblico esercizio le autorizzazioni rese disponibili a seguito di
 - rinuncia,
 - revoca;
 - decadenza;
 - fissazione di un nuovo parametro numerico o revisione dello stesso;
 - il cittadino avente a disposizione un locale idoneo per la somministrazione potrà, previa istanza all'ufficio competente, sollecitare la revisione dei parametri di una singola zona o di più zone.
3. L'autorizzazione abilita all'esercizio dell'attività con riferimento alla zona del territorio comunale individuato nel bando e per la quale viene presentata relativa domanda.
4. Il responsabile del servizio comunale competente, dalla data di rinuncia, revoca o decadenza dell'autorizzazione ovvero a seguito di variazione del parametro numerico, comunque non oltre novanta giorni dal verificarsi dei predetti eventi, procede alla pubblicazione ed alla gestione di uno o più bandi per l'assegnazione delle autorizzazioni di pubblico esercizio disponibili;
5. Il bando è pubblicato all'albo Pretorio e reso noto mediante manifesti, notiziari stampa e sistemi di diffusione anche informatica per almeno 15 giorni prima della data iniziale di presentazione delle relative domande.
6. Le domande possono essere presentate, **esclusivamente** nel periodo indicato nel bando, per posta, a mezzo plico Raccomandata A.R. (a tal fine fa fede la data del timbro postale di spedizione);
7. La domanda, redatta seguendo lo schema della modulistica all'uopo predisposta ed assoggettata all'imposta sul bollo, deve contenere, in modo chiaro ed inequivocabile;
 - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità, numero di codice fiscale del richiedente e se già iscritto, numero e data di iscrizione della ditta individuale al registro delle imprese. Se la richiesta viene avanzata dal legale rappresentante per conto di una società, deve indicarne denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale, partita IVA, numero e data di iscrizione al registro delle imprese;
 - b) la tipologia di esercizio per la quale si richiede l'autorizzazione e la zona del territorio comunale nella quale si intende attivare l'esercizio (per ogni

tipologia di esercizio e per zona comunale deve essere presentata apposita domanda);

- c) dichiarazione circa il possesso dell'iscrizione al R.E.C. per la somministrazione di alimenti e bevande (indicare il numero, la data, e la CCIAA di iscrizione) resa dal richiedente in caso di imprese individuale, dal legale rappresentante ovvero da suo delegato in caso di società;
- d) dichiarazione circa il possesso dei requisiti morali ed antimafia resa:
 - dal richiedente;
 - in caso di società, dai soggetti tenuti a tale dichiarazione ai sensi dell'art. 2 , comma 3 del D.P.R. 03/06/1998, n° 252;
 - dal soggetto dichiarante il possesso del requisito professionale – iscrizione al R.E.C. (*nel caso in cui il legale rappresentante della società indichi un delegato*);
- e) l'indirizzo, il numero civico, destinazione d'uso e gli altri elementi utili all'identificazione del locale ai fini di cui ai successivi articoli 6 e 7.

7. La domanda si intende **IRRICEVIBILE** e non dà diritto alla collocazione in graduatoria del richiedente ove:

- a) risultati spediti prima del termine iniziale indicato nel bando (*è data la possibilità al richiedente di ripresentarla entro il termine finale indicato nel bando*);;
- b) risultati spediti dopo il termine finale indicato nel bando;
- c) risultati spediti con modalità diverse da quelle indicate dalle lettere a) e b) del precedente comma 5;
- d) sia priva di uno o più elementi identificativi del richiedente, del titolare del R.E.C. e della società, ovvero tali elementi risultino illeggibili;
- e) sia priva delle indicazioni di cui alla lettera b) del precedente comma 6, ovvero tali indicazioni risultino illeggibili, oppure indichi più di una tipologia di esercizio o più di una sottozona;
- f) sia priva delle dichiarazioni di cui alle lettere c) e d) del precedente comma 6;
- g) non sia sottoscritta, ovvero sia sottoscritta in forme diverse da quelle previste dal D.P.R. 445/2000 per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.

8) Le cause di irricevibilità sono **NON SANABILI**.

9. La mancata indicazione degli elementi indicati alla lettera e) del precedente comma 6 E' NON SANABILE e implica la non attribuzione della priorità di cui al successivo art.6, comma 1, lettera a).

ART. 6

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, il responsabile del Servizio comunale competente forma una graduatoria delle domande ricevibili, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande, sulla base del seguente criterio di priorità:
- a) l'indicazione nella domanda, della disponibilità di uno o più locali idonei ai sensi del successivo art.7;
- A parità delle condizioni di cui al punto a) si procede a sorteggio mediante un sistema trasparente ed oggettivo definito dal Responsabile del Servizio competente ed indicato nel bando o comunicato direttamente agli interessati.
2. La graduatoria di cui al comma 1) perde efficacia dopo l'assegnazione delle autorizzazioni disponibili e, in caso di nuova disponibilità a seguito di rinuncia, decadenza, revoca e fissazione di nuovo parametro numerico, si provvede attraverso un nuovo bando.

ART. 7

LOCALE DI ESERCIZIO

1. All'interno della domanda di partecipazione al bando, l'interessato potrà indicare la disponibilità di uno o più locali nei quali intende attivare l'eventuale autorizzazione.
- Costituisce locale di esercizio idoneo ad assegnare la priorità di cui all'art. 6 un locale:
- a) del quale, al momento della presentazione della domanda, l'interessato abbia la disponibilità a titolo di proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte oppure per il quale l'interessato abbia stipulato un preliminare avente data certa (debitamente registrato) al fine di acquisirne la proprietà o la disponibilità;

- b) idoneo, per quanto attiene alla destinazione urbanistica e d'uso, per l'esercizio dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. A tal fine la domanda dovrà contenere l'indicazione del locale e del titolo di godimento con allegata copia non autentica dell'atto stesso (ovvero relativa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà) ed una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa l'idoneità urbanistico - edilizia del locale (ovvero copia dell'atto) da cui risulti tale idoneità.

TITOLO III

VARIAZIONI OGGETTIVE O SOGGETTIVE DELL'AUTORIZZAZIONE

ART. 8

TRASFERIMENTO DI SEDE DI ESERCIZIO AUTORIZZATO

1. Il trasferimento di sede di un pubblico esercizio all'interno di una delle zone comunali individuate al precedente art. 3, è soggetto alla sola comunicazione di cui all'art. 19 della Legge 7.8.1941 e successiva modificazione o integrazione al Comune, che deve essere effettuata almeno sessanta giorni prima dalla data del trasferimento. Entro il suddetto periodo il Comune provveda ad accertare il rispetto dei requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi del D.M.Interno 564/92 e successiva modificazione ed integrazione.
2. Il trasferimento di un esercizio pubblico in una zona diversa da quella originaria è, invece subordinato alla disponibilità numerica dei parametri previsti per quella zona.
3. La domanda di trasferimento dell'esercizio pubblico s'intende accolta se non viene comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di giorni sessanta dalla data di presentazione della domanda all'Ufficio del Protocollo del Comune di Amalfi.
4. Chi trasferisce un esercizio pubblico, nell'ambito della stessa zona, ovvero in una zona diversa rispettando le prescrizione al comma 2) del presente articolo, deve riprendere l'attività entro 180 (centottanta) giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento autorizzatorio, ovvero dalla data in cui si perfeziona il silenzio assenso ai sensi del comma 3) del presente articolo, fatta salva la possibilità di proroga di tale termine ai sensi dell'art.4 comma 1) lettera a) della legge.

5. Resta fermo, in ogni caso che l'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino al conseguimento di nuova autorizzazione sanitaria.
6. L'autorizzazione stagionale è disciplinata dalle stesse norme previste per le autorizzazioni non stagionali. La durata della stagione è indicata dal richiedente nella domanda di autorizzazione ed è riportata nel provvedimento autorizzatorio.

ART. 9

AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

1. L'ampliamento della superficie dei locali in cui viene esercitata la somministrazione di alimenti e bevande è preventivamente comunicato al Responsabile del Servizio Commercio.
2. L'ampliamento della superficie dei locali è comunque soggetta ad integrazione dell'autorizzazione sanitaria in riferimento alle nuove superfici oggetto dell'ampliamento.

ART. 10

SUBINGRESSO

1. Il subentrante che è già iscritto al REC alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di apertura della successione, può iniziare subito l'attività, purchè abbia chiesto l'autorizzazione al Responsabile del Servizio Commercio. Se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di 180 giorni dalla data di trasferimento dell'esercizio o dell'apertura della successione, decade da tale facoltà.
2. Il subentrante per causa di morte, che non risulta iscritto al REC alla data di apertura della successione, non può iniziare l'attività senza ottenere previamente detta iscrizione. Il subentrante deve comunque iniziare l'attività entro 365 giorni dalla data di cessazione dell'attività. Tale termine è prorogato dal Responsabile del Servizio quando il ritardo non risulta imputabile all'interessato.
3. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio pubblico, l'autorizzazione rilasciata a richiesta del subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione del subentrante. Alla cessazione della gestione del subentrante è rilasciata, a domanda, una nuova autorizzazione al proprietario dell'esercizio, purchè ancora in possesso dell'iscrizione al REC. Se il proprietario dell'esercizio pubblico, al termine della locazione, non provvede a richiedere una

nuova autorizzazione e non inizia l'attività entro il termine di 12 mesi, previsto dall'art. 4 - lett. a) - della legge decorrente dalla data di cessazione della gestione in locazione, decade dalla facoltà di esercitare l'attività e l'autorizzazione viene revocata.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in materia di somministrazione di alimenti e bevande mediante distributori automatici.
5. Se nello stesso locale sono esercitate attività di somministrazione corrispondenti a più tipi di esercizio, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione.

ART. 11

ATTIVAZIONE DELL'ESERCIZIO

1. Il Titolare dell'autorizzazione deve iniziare l'attività, a pena di decadenza e salve le ipotesi di proroga prevista dalla vigente normativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione all'apertura o della comunicazione per il trasferimento in altra sede.
La proroga, da richiedersi entro la data prevista per l'attivazione dell'esercizio, potrà essere concessa esclusivamente :
 - a) in caso di comprovata necessità da documentare da parte dell'interessato;
 - b) a condizioni che l'interessato dimostri l'effettiva disponibilità di un locale idoneo ai sensi del presente Regolamento.
2. Il titolare dell'autorizzazione di un esercizio sospeso che comunichi o richieda il trasferimento di sede del medesimo, è tenuto a riattivare l'esercizio nella nuova localizzazione entro la data di scadenza della sospensione e, comunque entro il termine di 180 giorni di cui al comma precedente, fatta salva la possibilità di richiedere una proroga nei tempi e dalle condizioni di cui al precedente comma 1).
3. Per gli adempimenti successivi al rilascio dell'autorizzazione, si applica il D..P.R. 447/98 e successive modifiche ed integrazioni.
4. L'inizio dell'attività è comunque subordinato al rilascio, da parte del Responsabile dell'Ufficio Commercio l'Amministrazione Comunale, di idonea autorizzazione igienico-sanitaria, ove necessaria, previo parere favorevole della competente ASL, ed al rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico, atmosferico ed ambientale.

5. Il Comune , prima del rilascio dell'autorizzazione, nelle ipotesi previste dalla vigente normativa, accerta la conformità dei locali di esercizi ai criteri stabiliti dal D.M. Interno 17/12/92 n.564 " Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti ai pubblici esercizi per somministrazione di alimenti e bevande" e successive integrazioni e modificazioni ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quanto ciò non sia possibile in via preventiva.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI VARIE

ART. 12

SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE CONGIUNTAMENTE AD ATTIVITÀ DI INTRATTENIMENTO E SVAGO EX ART.3 COMMA 6 LETT. D) DELLA LEGGE

1. L'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande congiuntamente all'attività di intrattenimento e svago, ex art.3 comma 6) lettera d) della legge 287/91 è concessa nel caso di prevalenza della seconda attività sulla prima.
2. Ai fini dell'applicazione della predetta legge, l'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:
 - a) la superficie utilizzata per il suo svolgimento è superiore alla metà della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici ed i servizi;
 - b) il reddito conseguito dall'attività di intrattenimento e svago, risultante da apposite scritture contabili regolarmente tenute a norma di legge, è superiore alla metà del reddito complessivo.
3. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

ART. 12 BIS

AUTORIZZAZIONE TEMPORANEA

1. In occasione di sagre o fiere o di altre riunioni straordinarie di persone. il Responsabile del servizio Commercio concede autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga ai criteri e parametri di cui all'art.3 comma 4 della legge. Esse sono valide soltanto per il periodo di

svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali e le superfici cui si riferiscono.

ART. 13

ORARI

1. Il Sindaco con propria ordinanza, sentite le associazioni di categoria e su proposta del Responsabile del servizio, disciplinerà l'orario di servizio degli esercizi pubblici, in base a turni fondati su un'equa distribuzione fra le zone e le tipologie esistenti.

ART. 14

PUBBLICITÀ DEI PREZZI

1. Negli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande il prezzo delle consumazioni è esposto in modo da essere ben visibile dall'esterno del locale. In particolare all'interno dell'esercizio pubblico deve essere esposta una tabella contenente i prezzi di tutte le consumazioni al banco, mentre, nel caso l'esercizio effettui anche servizio al tavolo, ciascun tavolino deve essere munito di specifico menù riportante i prezzi delle consumazioni con indicazione specifica e chiara del costo del servizio al tavolo.

ART. 15

ARREDI E SUPPELLETTILI

1. I titolari dei pubblici esercizi devono mantenere gli arredi e le suppellettili dei locali aperti al pubblico sempre in perfetto ordine ed in condizioni dignitose, tali da garantire il decoro e la dignità dei luoghi e del contesto ambientale in cui operano, fermo restando quanto previsto dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana. E' severamente vietato mantenere un arredamento vecchio ed usurato, specialmente nelle zone più visibili dall'esterno dei locali stessi.
2. Le parti esterne dei locali, le facciate e gli spazi di suolo pubblico in concessione, devono essere mantenuti sempre puliti ed ordinati.
3. I tavoli devono essere sempre coperti da tovaglie di cotone o tessuto simile con categorica esclusione di quelle plastificate. Le sedie dovranno essere di vimini preferibilmente di colore chiaro.

ART. 16

FERIE

1. E' severamente vietato sospendere il servizio di somministrazione di alimenti e bevande senza darne preventiva comunicazione al Comune e secondo le modalità di cui al presente articolo.
2. Gli esercizi pubblici hanno diritto ad un massimo di 60 (sessanta) giorni di ferie da consumarsi entro l'anno solare. Il mancato godimento dei giorni di ferie nell'arco di tempo stabilito non dà diritto al recupero successivo degli stessi. Solo in caso di forza maggiore indipendente dalla volontà del titolare, il Responsabile del Servizio può autorizzare il recupero delle ferie non godute con provvedimento espresso e motivato.
3. Nell'ambito dei 60 (sessanta) giorni di ferie sono ricompresi anche i periodi di chiusura per interventi di ordinaria manutenzione da effettuare all'immobile, ovvero alle attrezzature relative. Eventuali interventi di ordinaria manutenzione che si prevede possano protrarsi oltre i 60 (sessanta) giorni devono essere comunicati all'Ufficio commercio del Comune almeno 30 (trenta) giorni prima e compiutamente documentati con relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.
4. Le associazioni locali di categoria o il singolo esercente entro il 10 gennaio di ogni anno inviano al responsabile del Servizio la comunicazione del piano ferie predisposto secondo le modalità previste dal comma 6 del presente articolo, piano ferie che si intende accolto nel caso in cui non intervenga alcuna comunicazione contraria entro i successivi 30 giorni.
5. Nell'ipotesi in cui le associazioni di categoria non provvedono alla comunicazione di cui all'articolo precedente, le istanze di ferie, da presentarsi a partire dall'11 gennaio di ciascun anno, sono valutate in ordine di arrivo al protocollo del Comune.
6. In nessun caso è consentito che chiudano per ferie contemporaneamente più del 50% degli esercizi pubblici appartenenti alla medesima tipologia per ciascuna delle zone di cui all'art.3 del presente Regolamento.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 17


SANZIONI

1. Chiunque viola i disposti degli artt.14 e 15 del presente Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 1000,00. Nell'ipotesi in cui vengano accertate 3 violazioni del disposto di cui all'articolo precedente in un arco temporale di 12 mesi si applica la sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione per non più di 10 (dieci) giorni.
2. Chiunque viola il disposto degli artt. 13 e 16 del presente Regolamento è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da Euro 500,00 ad Euro 1.000,00.

ART. 18

DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non è previsto nel presente Regolamento si applica la normativa vigente.



Comune di Amalfi

Provincia di Salerno

C.C. Numero 43 del 29/11/2005

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI ESERCIZI -
LEGGE N. 287/91 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'anno duemilacinque addi' ventinove del mese di novembre alle ore 12,00 in Amalfi, nella sala delle adunanze del Palazzo Comunale, a seguito di invito diramato dal Sindaco, si e' riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria, Seduta Pubblica di Prima Convocazione.

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Simona Manzo incaricato della redazione del presente verbale.

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

	Presente		Presente
CRETELLA BASILIO.....	No	VECCHI EMILIA.....	Si
CAMERA GIOVANNI.....	Si	AMENDOLA ANDREA.....	No
SOTERO SALVATORE.....	No	TORRE ANDREA.....	No
CAVALIERE ALFONSO.....	Si	CRETELLA ANDREA.....	No
GIULIANO IOLANDA.....	No	MILO GAETANO.....	Si
BUONOCORE PIETRO PAOLO.....	Si	LAURO ANDREA.....	No
ANASTASIO DOMENICO.....	Si	
MANGIERI GENNARO.....	Si	
SAVO ANTONIO.....	No	
SAVO LUIGI.....	Si	

N.ro Presenti: 8

N.ro Assenti : 8

Giustificano l'assenza i Consiglieri:

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Dott. Antonio De Luca in qualita' di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

PUNTO N. 6 ALL'ORDINE DEL GIORNO:
"REGOLAMENTO COMUNALE PER I PUBBLICI ESERCIZI - LEGGE N.
287/91 - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI".

ORE 13,10 ESCE SOTERO - PRESENTI N. 9

ASSESSORE CAMERA - Abbiamo necessità di apportare qualche variazione al regolamento. In effetti ci siamo accorti nella stesura del regolamento che esisteva un doppio articolo 12, quindi dovremmo sistemare questa anomalia, rimettendo a posto la numerazione. L'ufficio propone inoltre di introdurre nel regolamento una norma finale e transitoria con la quale si sancisce che tutte le domande presentate nel periodo compreso dalla data della deliberazione di Giunta Comunale n. 98 del 9/4/2002, che ha sancito la sospensione del rilascio delle autorizzazioni previste dall'art. 5 comma 1 della legge 287/91, e quello di assunzione della deliberazione di approvazione del regolamento de quo, concernente i criteri di assegnazione delle autorizzazioni, siano sottratte alla disciplina contemplata dal presente atto normativo. Quindi restano soggette alla normativa precedente.

Per cui si tratterebbe di modificare la numerazione e di inserire la norma finale e transitoria.

INTERVENTO DEL PRESIDENTE - Non ci sono interventi passiamo alla votazione per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 9 - Favorevoli numero 9 -

Approvato all'unanimità.

Votiamo l'immediata esecutività della delibera per alzata di mano.

Chi è favorevole?

Presenti numero 9 - Favorevoli numero 9 -

Approvato all'unanimità.

Dato atto del parere favorevole ex art.49 del D. Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della votazione,

DELIBERA

Approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento per la gestione dei pubblici esercizi:

- 1) sostituire il numero dell'articolo indicato come 12.bis con il numero 13 nonché modificare i numeri dei successivi articoli;
- 2) introdurre una norma finale e transitoria con la quale si sancisce:
 - tutte le domande presentate nel periodo compreso tra la data della deliberazione di giunta comunale n. 98 del 9/4/2002 e la delibera di approvazione del regolamento dettante la disciplina per i pubblici esercizi sono sottoposte al regime precedente.

Visto l'esito della separata votazione

DELIBERA

dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 – comma 4 - del D. Lgs. 267/2000.

Firmati all'originale:

Il Presidente

F.to Dott. Antonio De Luca


Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Simona Manzo

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

- 7 DIC. 2005

Amalfi , _____



Il Segretario Comunale
Dr.ssa Simona Manzo


Il sottoscritto Segretario Comunale , visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a partire da oggi (art.124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267).

- 7 DIC. 2005

Amalfi , _____



Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Simona Manzo

E' stata trasmessa, con nota Prot. n. _____ del _____ alla Prefettura di Salerno come prescritto dall'art. 135 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Simona Manzo

Amalfi , _____

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il _____


Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Simona Manzo

Amalfi , _____

La presente deliberazione e' dichiarata immediatamente eseguibile;

- 7 DIC. 2005

Amalfi , _____



Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa Simona Manzo